

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BASILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1966

Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ormai lontano anno 1955 ambedue i rami del Parlamento dopo le rovinose alluvioni del 1953 che commossero ed impressionarono tutta la Nazione per il numero delle vittime e per i gravissimi danni provocati, ritennero ad unanimità doverosa e necessaria l'adozione di un provvedimento straordinario così come straordinaria era, e purtroppo è ancora, la situazione idrogeologica della regione calabrese.

Si approvò così la legge 26 novembre 1955, n. 1177, con la quale si intese affrontare il problema, che era un problema di primordiale importanza per la regione, attraverso la impostazione e l'attuazione di un piano organico di opere straordinarie idoneo ad assicurare, con la sistemazione idraulico-forestale, con la regolamentazione e regimazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, con la stabilizzazione delle pendici e con la bonifica montana e valliva, il bene primario della salvaguardia fisica del territorio e della popolazione.

Per il finanziamento di tale piano si è fatto appello alla solidarietà di tutta la nazione e si istituì una addizionale del 5 per cento

su tutte le imposte, sovrimposte e contributi riscuotibili per ruoli esattoriali.

Il piano venne predisposto e le opere cominciarono ad essere attuate compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dalla legge stessa.

È stato appunto per la insufficienza del finanziamento originata forse originariamente da una non esatta previsione della spesa necessaria per la realizzazione delle opere e della entità dell'introito che avrebbe fornito l'addizionale — il che ha fatto sì che appena circa il terzo di tale introito è stato utilizzato per gli scopi della legge — e certo successivamente *in itinere* dal forte aumento dei prezzi e dei costi verificatisi negli anni successivi, che il piano delle opere ha avuto una esecuzione soltanto parziale e frammentaria e infine un vero e proprio arresto dato l'esaurimento dei fondi.

Ciò è stato da ogni parte riconosciuto; basta ricordare l'intervento dell'onorevole Fanfani che, dopo aver riscontrato di persona in occasione della sua visita effettuata nel 1960 in Calabria quale capo del Governo l'effettivo stato delle cose ha fatto aumentare di 50 miliardi la dotazione della legge, e quelli

ancora più recenti del ministro Pastore che in occasione del rinnovo sulla legge della Cassa per il Mezzogiorno si è espressamente pronunciato sulla necessità del rinnovo della legge a favore della Calabria e di una sua più ampia impostazione da collegare, come quella sarda, ad obiettivi di sviluppo, ed ha riferito l'impegno a tali fini assunto dal Governo di anticipare di un anno la presentazione della relazione sull'attuazione della legge.

Non è chi non veda l'assoluta necessità infatti di assicurare il completamento di un piano di opere che per la natura di queste, per il criterio unitario con cui è stato concepito, e per i fini cui è stato preordinato soltanto nella sua totale esecuzione trova la sua giustificazione, la sua rispondenza agli scopi per cui è stato adottato.

Lasciare le opere incompiute e frammentarie importa non solo la totale inutilità di tutto ciò che si è speso ma un aumento dei pericoli cui si è inteso ovviare e cui è sempre esposta la regione perchè in caso di una nuova alluvione si trasformerebbero in fattori di distruzione non soltanto gli elementi naturali ma anche i manufatti incompiuti o isolati.

Senonchè i recenti avvenimenti relativi a tale problema, le polemiche che sono insorte, le posizioni di ambiguità se non del tutto di preclusione assunte da alcune forze politiche e l'approvazione da parte del Governo di un disegno di legge che proroga fino al 1972 l'addizionale del 5 per cento e ne riserva il provento all'erario dello Stato, hanno fatto nascere gravi e fondate preoccupazioni sugli intendimenti del Governo di assicurare attraverso la proroga o un rinnovo della legge speciale alla Calabria almeno il completamento di quel piano di opere che era stato ritenuto indispensabile per la salvezza e la sicurezza del suo suolo e dei suoi abitanti.

Nè può fondatamente opporsi che una legge speciale contrasta con il principio della

programmazione e che ogni provvedimento o intervento in tale direzione deve in questa essere compreso ed inquadrato, sia perchè si tratta di un problema che per la sua particolarità, per il suo carattere di eccezionalità e di preliminare priorità a qualsiasi esigenza di vita che di sviluppo, è assolutamente inconciliabile ed irriducibile al concetto stesso di programmazione e sia perchè, come già esposto, si tratta dell'esecuzione di un impegno già in precedenza assunto e di completamento di un piano di opere che in nessun caso per le sue nature e finalità consente possibilità di soluzione parziali o frammentarie.

È necessario e doveroso pertanto che di fronte a tale situazione ed ai pericoli che essa presenta ciascuno assuma e chiaramente le proprie responsabilità.

Queste le ragioni del presente disegno di legge che oltre una proroga delle principali disposizioni della legge 1177 del 1955, contiene una innovazione (articolo 3) che viene incontro alle necessità degli enti locali (comuni e provincie) per il finanziamento di opere la cui esecuzione risulta impossibile con i normali stanziamenti e che sono strettamente collegati alle necessità primarie di vita delle popolazioni calabresi; ciò peraltro anche in aderenza alle disposizioni dettate dalla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il disegno di legge, che mi onoro sottoporre al vostro esame, è lungi dall'essere perfetto; ma spero che esso possa essere preso in considerazione come base di discussione perchè non si creino dei pericolosi vuoti nelle disposizioni di legge che stanno per scadere; vuoti che ove malauguratamente si verificassero porrebbero nel nulla, con conseguenze oggi imprevedibili lo stesso sforzo che la Nazione ha fatto per la Calabria nel dodicennio 1955-67, parte del quale soltanto, come ho ricordato, è stato impiegato a favore della Regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a completare nel periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1974 il piano organico di opere straordinarie di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Art. 2.

I progetti esecutivi di tutti i lavori necessari per il completamento del piano organico di intervento, sono approvati dal consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno sentito il parere del Comitato previsto dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 3.

Le opere di pubblica utilità, di competenza delle provincie e dei comuni della regione calabrese, con precedenza a quelle relative al settore igienico-sanitario, alla viabilità e alla pubblica istruzione, saranno, in caso di inesistenza o insufficienza di cespiti delegabili a garanzia di mutui ordinari, finanziati per intero dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 4.

Per l'attuazione delle finalità previste al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi, stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967 e di lire 40 miliardi per ciascun anno dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1974.

Per l'attuazione delle finalità previste all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 112.500 milioni in ragione di lire 7.500 milioni per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967

e di lire 15.000 milioni annui dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1974.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge, è prorogata al 31 dicembre 1974 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, da erogarsi nei modi e termini dallo stesso articolo previsti.

Art. 6.

Sono prorogate sino al 31 dicembre 1974 le disposizioni per cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ultimo comma e 19 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.